



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 143 del 16 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa. Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020 ex art. 8 del CCNL 21.05.2018.

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di NOVEMBRE alle ore 14:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l'adunanza l'avv. Massimo Coppola nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

De Martino Gianluigi	Assessore	Presente
Persico Rosa	Assessore	Presente
Paladino Valeria	Assessore	Presente
Fiorentino Antonino	Assessore	Presente
Iaccarino Alfonso	Assessore	Presente

N. Presenti 5 N. Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il Presidente, constatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

OMISSIS



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Sindaco Avv. Massimo Coppola relativa alla **Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa. Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020 ex art. 8 del CCNL 21.05.2018.**

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

In conformità della proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l'urgenza di provvedere;

Con separata votazione:

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000, N. 267.

Il SINDACO

Avv. Massimo Coppola

Il Segretario Generale

Dott.ssa Elena Inserra

Oggetto: Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa. Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020 ex art. 8 del CCNL 21.05.2018.

IL SINDACO

Letta la relazione istruttoria trasmessa dal Dirigente del V Dipartimento, competente in materia di personale, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Premesso che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato CCNL del 21.05.2018, che:

- al comma 1 stabilisce che in ciascun Ente le parti stipulano il contratto decentrato integrativo normativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4, e che le risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 67 vengono negoziate con cadenza annuale nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 68 dello stesso CCNL;
- al comma 3 stabilisce che ciascun Ente procede alla convocazione della delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito la propria delegazione;

Tenuto conto che nella Delegazione trattante 27.11.2019 si è proceduto alla stipula del *contratto decentrato normativo* a valere per il triennio 2019/2021 e del *contratto decentrato economico* per l'anno 2019 per definire le modalità di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli istituti recepiti a livello decentrato e all'incentivazione della produttività.

Ritenuto che, per il corrente esercizio finanziario, bisogna procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del *contratto integrativo di parte economica* per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, con il quale si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

Rilevato che l'art. 67 del succitato CCNL del 21.05.2018 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, comprensive delle risorse previste dal comma 7 dell'art. 32 del medesimo CCNL, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi;

Tenuto conto che con la sottoscrizione del CDI anno 2016 del 06.12.2016 è stato determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 nel rispetto dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 27.12.2013, e dell'art. 1, comma 236, della

legge n. 208/2015, dal quale si rileva che il fondo delle risorse stabili e variabili è stato quantificato in € 931.710,45, oltre un importo di € 187.873,17 afferenti le somme da escludere dalla riduzione in base alle regole dettate nel tempo dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato;

Preso atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi al totale del *fondo per le risorse decentrate*, ex art. 67 del CCNL 21.05.2018, *al fondo destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative* e all'ammontare *delle risorse destinate al lavoro straordinario* ex art. 14 del CCNL 01.04.1999;

Dato atto che:

- Con determina del Dirigente del V Dipartimento n. 509 del 20.04.2020, si è proceduto alla costituzione delle risorse decentrate stabili, quantificato in un importo pari ad in € 670.454,39, rinviando alla costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili l'applicazione delle prescrizioni sul contenimento delle risorse destinate annualmente alla contrattazione decentrata integrativa;
- Con determina dirigenziale n. 469 del 10.04.2020, è stata formalizzata la costituzione del fondo per il lavoro straordinario nel predetto importo di € 70.527,36, con contestuale impegno di spesa;
- In base a quanto concordato con la sottoscrizione del CCDI per l'anno 2017 il fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato è stato determinato in un importo di € 135.800,00, ai sensi dell'art. 17, comma 2 – lettera c) - del CCNL 01.04.1999;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 53 del 04.03.2015, come integrata e modificata con delibera di Giunta comunale n. 195 del 27.06.2017, con la quale si è stabilito di recuperare, a valere sul fondo delle risorse decentrate, le somme ritenute non ammissibili ai fini dell'integrazione del fondo per gli anni 2004/2012, quantificate in € 920.690,92 mediante graduale riassorbimento delle stesse per un numero di nove annualità corrispondenti a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli finanziari, in attuazione delle disposizioni inserite dall'art. 4 del decreto legge 06.03.2014, n. 16, convertito nella legge n. 68/2014;

Posto in risalto che la riduzione annua indicata al punto precedente per un importo di € 98.870,42 sarà effettuata in fase di costituzione del fondo complessivo e comprensivo delle risorse variabili, contestualmente alla verifica in ordine all'applicazione della disciplina introdotta dal comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017;

Considerato che spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse previste dall'art. 67, comma 3 – lettere h) e i), del CCNL del 21.05.2018;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale intende procedere all'integrazione del fondo utilizzando risorse aggiuntive in base al comma 4 del citato art. 67, da destinare al finanziamento degli incentivi per avviare alcune attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di produttività per il miglioramento dei servizi resi all'utenza indicati nel PEG;

Ravvisata l'esigenza di continuare a garantire il finanziamento delle prestazioni lavorative correlate al

finanziamento delle attività connesse all'implementazione dei servizi di controllo della sicurezza stradale per il personale del Corpo di Polizia Municipale, mediante l'integrazione del fondo delle risorse variabili ai sensi del comma 5 – lettera b) dell'art. 67, ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi di ampliamento dei servizi resi all'utenza;

Letto e Richiamato l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale il legislatore ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

Rilevato che, con il DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Dato atto, che in attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. n. 150/2009, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 74/2017, questo Ente, con delibera di Giunta comunale n. 128 del 16.05.2019, ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione con l'approvazione del sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale del personale, ricettiva dei nuovi criteri previsti dal succitato decreto;

Ritenuto pertanto di costituire il fondo delle risorse decentrate 2020 di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, come da prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio personale, che si allega alla presente con la lettera "A" e che sarà presentata alle OO.SS. per l'avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del contratto decentrato di parte economica;

Dato atto che l'incremento delle risorse variabili, fermo restando l'obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali, è condizionato:

- a) al rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio dell'Ente, con particolare riferimento al pareggio di bilancio e agli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (*art. 67, comma 6, CCNL 21.05.2018*);
- b) all'autorizzazione dell'incremento da parte dell'Ente, con apposita deliberazione giuntale, e, comunque, sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa (*Parere ARAN RAL_1551_Orientamenti Applicativi del 28.10.2013*);
- c) al rilascio di apposita certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dalla scheda denominata "Specifiche informazioni sulla Contrattazione Integrativa (SICI)" inserita nel Conto Annuale (*art. 40bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001*);

Precisato che tali risorse sono previste negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 31.08.2020 e che l'Ente, in riferimento al quadro normativo

delineato dalla legislazione vigente, ha accertato che la spesa conseguente all'incremento delle risorse decentrate è preordinata e rispettosa del principio del contenimento della spesa di personale, di cui al comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 e dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché per la certificazione dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 40bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

Ritenuto, nelle more della sottoscrizione del CCDI di parte economica per l'anno 2020, fornire alla Delegazione trattante di parte pubblica un atto di indirizzo per un ottimale utilizzo delle risorse decentrate disponibili nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza fissati dalla normativa vigente;

Constatato che, conformemente a quanto previsto dalle relazioni illustrative allegate ai contratti nazionali di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nell'espletamento delle attività correlate alla stipulazione dei contratti decentrati integrativi, devono garantire il rispetto dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede e, inoltre, che:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposte dal competente organo di direzione politica;
- spetta, quindi, all'organo di governo formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili;
- le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, nonché fornire specifiche indicazioni in ordine alle scelte che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse decentrate;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 167 del 03.07.2018, con la quale si è provveduto a costituire la Delegazione trattante di parte pubblica, di cui all'art. 7 del CCNL 21.05.2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali;

Viste le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in particolare, l'art. 48 che attribuisce alla Giunta comunale la competenza degli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107 nelle funzioni degli organi di governo;

Acquisiti i pareri ai sensi degli artt. 49, co. 1, e 147 bis, co. 1, del D.lgs. n.267/00, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti per materie;

PROPONE

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di demandare** al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica l'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020, e l'adozione dei provvedimenti conseguenti al presente atto;

3. **di formulare** apposito atto di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica in merito alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, che tenga conto delle seguenti direttive:
- a) di limitare la contrattazione decentrata solo agli istituti e alle materie rimandate a tale livello di contrattazione, ciò al fine di non comprimere il potere gestionale dirigenziale ed evitare di generare clausole difformi illegittime e quindi inapplicabili;
 - b) di garantire il mantenimento dell'istituto della turnazione relativamente al Servizio di Polizia Municipale e al servizio per la gestione del parcheggio comunale;
 - c) di integrare il fondo per le risorse decentrate di parte variabile con l'importo di € 65.271,89, equivalente alla percentuale dell'1,2% del monte salari 1997, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018, da destinare al finanziamento della produttività e al miglioramento dei servizi;
 - d) di assicurare il servizio di pronta reperibilità per i servizi di Polizia Municipale, per i servizi tecnici, per il servizio di Stato Civile e per il servizio CED per far fronte ad emergenze che si verificano al di fuori dell'orario di servizio, come delineato con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 31.08.2006;
 - e) di integrare il fondo per le risorse decentrate di parte variabile con l'importo di € 5.000,00, ai sensi dell'art. 67, comma 5 – lettera b), del CCNL 21.05.2018, da destinare al finanziamento delle prestazioni lavorative correlate al finanziamento delle attività connesse all'implementazione dei servizi di controllo della sicurezza stradale per il personale del Corpo di Polizia Municipale, in base alle disposizioni contenute nel comma 5 – lettera b) dell'art. 67;
 - f) di autorizzare, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 21.05.2018, il finanziamento della progressione economica orizzontale per il personale in possesso dei requisiti richiesti e, comunque, in misura non superiore al 50% degli aventi diritto, da attuare nel rispetto della disciplina inserita nel Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti approvato con delibera di Giunta comunale n. 128 del 16.05.2019;
 - g) di confermare la disciplina per il finanziamento del fondo per compensare l'attribuzione al personale di compiti che comportano specifiche responsabilità, nel rispetto della disciplina contenuta nel CCDI di parte normativa del 27.11.2019, allo scopo di orientarne l'uso di tale istituto in funzione di un miglioramento della produttività e dei servizi resi all'utenza;
 - h) di favorire l'applicazione dell'istituto contrattuale legato alla produttività e al miglioramento dei servizi per implementare la funzionalità dei servizi di particolare rilievo per l'utenza, destinando una quota prevalente del fondo per tale istituto contrattuale;
4. **di stabilire** che l'incentivazione correlata alla produttività e al miglioramento dei servizi deve realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo in modo selettivo e sulla base di risultati accertati, evitando concretamente l'elargizione a pioggia di somme destinate al salario accessorio;
5. **di dare atto** che, per le predette finalità, si è proceduto, con delibera di Giunta comunale n. 128 del 16.05.2019, ad approvare la nuova metodologia permanente per la valutazione dei risultati e delle prestazioni dei dipendenti, in ossequio ai principi dettati dall'art. 3 del D.lgs. 27 ottobre

2009, n. 150 e alla normativa contrattuale vigente in materia;

6. **di procedere** al recupero della quota annuale di un importo di € 98.870,42, relativa alle somme erroneamente inserite nel fondo delle risorse decentrate per il periodo 2004/2012 per un importo complessivo pari ad € 920.690,92;
7. **di dare atto** che, con determinazione dirigenziale del Dirigente del 5° Dipartimento n. 509 del 20.04.2020, le risorse decentrate stabili per un importo pari ad in € 670.454,39 risultano già impegnate al capitolo 3483 del bilancio di previsione;
8. **di dare atto** che risultano rispettate le prescrizioni contenute nel comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014 e che risultano rispettati i vincoli sul contenimento delle risorse destinate al salario accessorio, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
9. **di prendere atto** che, in riferimento alla disciplina contenuta nel predetto DPCM del 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, resta confermato il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;
10. **di dare atto** che il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67, commi 1, 2 e 3, del CCNL 21.05.2018, a seguito incremento delle risorse decentrate variabili, come descritto ai punti precedenti, per l'anno 2020 ammonta ad € 776.794,96;
11. **di dare atto** che le predette risorse sono previste negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31.08.2020, come di seguito descritto, precisando che il predetto fondo comprende:
 - a) le risorse decentrate stabili per un importo pari ad in € 344.699,01, destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storicizzate, dell'indennità di comparto ex art. 33 del CCNL 22.01.2004 e dell'indennità professionale, ex art. 37, comma1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995, per il personale educativo degli asili nido già previsti sui competenti capitoli di bilancio relativi alla spesa per la retribuzione stipendiale del personale;
 - b) le economie del fondo delle risorse decentrate e le economie del fondo dello straordinario relativo all'anno 2018 non utilizzate per € 27.461,35, vanno imputate al capitolo 3483 per euro 18300,81 e al capitolo 3485 per euro 9.160,54;
 - c) il finanziamento delle risorse pari ad € 68.280,58 per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, trova copertura dai quadri economici delle opere pubbliche di riferimento appositamente individuati con i provvedimenti dirigenziali di approvazione, il cui prospetto si allega alla presente per formarne parte integrante; si precisa che l'importo delle risorse pari ad € 2.502,59 è stato accertato in entrata al cap. 403 del bilancio di previsione (Accert. N. 457/2020), giusta determinazione n. 971 del 21.08.2020;
 - d) le restanti somme per complessive 336.353,12 euro, oltre oneri riflessi e IRAP, trovano copertura al capitolo 3483 del bilancio di previsione e sono destinate al finanziamento degli istituti contrattuali disciplinati dal CCDI di parte normativa da sottoscrivere in Delegazione trattante nel

rispetto delle linee direttive formulate con il presente atto;

12. **di precisare** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi dell'organo politico di governo;
13. **di trasmettere** la presente deliberazione al Dirigente del V° Dipartimento competente in materia di personale, al Dirigente dell'area finanziaria, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU aziendale;
14. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco

Avv: Massimo Coppola

Oggetto: Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa. Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020 ex art. 8 del CCNL 21.05.2018.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di comparto. Le predette fonti individuano gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva nazionale e le materie devolute agli accordi decentrati integrativi stipulati a livello di singolo ente, definendo i diversi modelli di relazioni, le procedure e i soggetti coinvolti. In particolare, la citata normativa prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

In base alle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni inserite nell'art. 8 del CCNL 21.05.2018, in ogni Ente deve essere stipulato tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative un contratto decentrato integrativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4.

Atteso che, con il *contratto integrativo normativo* vanno definite le regole generali concordate in sede integrativa riferite ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello, si evidenzia che nella Delegazione trattante 27.11.2019 si è proceduto alla stipula del *contratto decentrato normativo* a valere per il triennio 2019/2021 e del *contratto decentrato economico anno 2019* per definire le modalità di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli istituti recepiti a livello decentrato e all'incentivazione della produttività.

Le risorse finanziarie disponibili per la contrattazione decentrata integrativa vengono determinate in base alla disciplina prevista dall'art. 67 e vengono negoziate con cadenza annuale ai sensi dell'art. 68 dello stesso CCNL.

Il citato art. 67 delinea le fasi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate. In particolare, vengono confermate le modalità di costituzione del fondo, di cui all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22.01.2004 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili". Inoltre, viene introdotta una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili, in base alla quale a decorrere dall'anno 2018 tale fondo è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 determinate nell'anno 2017, che, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta confermato anche per gli anni successivi.

Nel fondo unico consolidato confluiscono anche le risorse utilizzate per gli incarichi delle alte professionalità di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari anno 2001. Tale importo, comprensivo degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo 67, resta

confermato anche per gli anni successivi.

Si rileva, altresì, che il comma 1 dell'art. 67 ha previsto una nuova disciplina per l'Area delle posizioni organizzative, secondo la quale le risorse destinate al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dalla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017 ai sensi della lettera c) dell'art. 17, comma 2, del CCNL 01.04.1999 sono escluse dall'importo consolidato di cui la periodo precedente, in quanto a partire dall'anno 2018 tali istituti, nella misura prevista dal C.D.I. anno 2017, sono finanziati con oneri a carico del bilancio comunale.

Sul piano operativo, bisogna tener conto delle disposizioni dettate dal comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014, che ha reso permanente le riduzioni del fondo operate in base alla disciplina introdotta dal comma 2bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010. Con il CDI per l'anno 2015 si è proceduto alla verifica circa il rispetto della succitata normativa, a seguito della quale si è proceduto ad una riduzione di un importo complessivo di € 10.810,00 sul fondo delle risorse stabili.

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2016, il legislatore ha reintrodotto, con l'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208, la disciplina di contenimento della spesa destinata alla contrattazione integrativa decentrata, già prevista dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010 per il periodo 2011/2014. Il predetto comma 236 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Con l'emanazione del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017 sono state apportate varie modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento alle materie relative alla contrattazione nazionale e a quella integrativa. Il comma 2 dell'art. 23 del nuovo decreto legislativo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Inoltre, viene stabilito che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

In base a quanto sancito dalla richiamata normativa, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti dell'anno 2016, occorre fare riferimento a tutte le somme destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili.

Con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi al totale del:

- a) *fondo per le risorse decentrate*, come individuato dall'articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018;
- b) *ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*, a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo;
- c) *ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile

1999;

Sulla scorta dei predetti orientamenti, si rileva che il fondo complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2016, è stato determinato in un importo di € 931.710,45, oltre un importo correlato alle risorse c.d. "neutre" da non considerare per € 187.873,17, e che, pertanto tale importo rappresenta il tetto del fondo da non superare.

In merito alla costituzione del fondo si evidenzia che, a seguito apposita verifica in merito alla costituzione del fondo 2012 su specifica richiesta della Ragioneria Generale dello Stato, si è proceduto alla ricostruzione del fondo legittimo che ha portato ad un significativo aggiornamento delle somme inserite nel fondo e destinate alla C.D.I.

Con DGM n. 53 del 04.03.2015, come integrata e modificata con deliberazione giunta n. 195 del 27.06.2017, l'Amministrazione comunale ha stabilito di procedere in autotutela al recupero delle somme erroneamente inserite nel fondo delle risorse decentrate per un importo di € 920.690,92, in un arco temporale di nove anni, attraverso una riduzione annua di € 98.870,42 del fondo disponibile.

In fase di verifica delle riduzioni già operate sui fondi destinati alla C.D.I. nel periodo 2014/2019, è stato accertato che le somme recuperate ammontano ad € 525.208,84 e che le somme ancora da recuperare sono quantificate in € 395.482,08.

Con determinazione dirigenziale n. 509 del 20.04.2020 si è proceduto a formalizzare la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità quantificate in € 670.454,39.

Per la determinazione complessiva del fondo, si evidenzia che spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse relative alla percentuale pari all'1,2% del monte salari 1997, secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 4 del CCNL del 21.05.2018 e alla determinazione delle risorse correlate all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, come previsto dal comma 5 dell'art. 67 innanzi richiamato.

Pertanto, in attesa di procedere all'apertura del tavolo negoziale e alla convocazione della Delegazione trattante, si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate comprensive delle risorse stabili e delle risorse variabili.

A tal fine, l'Ufficio Personale, con nota prot. n. 13416 del 15.04.2020, ha richiesto precise informazioni ai Dirigenti dei vari Dipartimenti, ai fini della formalizzazione e consistenza di eventuali risorse disponibili per alcune voci costitutive del fondo di salario accessorio 2020, con particolare riferimento agli oneri previste dalle disposizioni inserite nell'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL 21.05.2018.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 03.04.2015, è stato approvato il Regolamento dell'Avvocatura civica per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale e della corresponsione dei compensi professionali a favore del legale interno, previsti dall'art. 9 della legge n. 114/2014, per le sentenze ed i provvedimenti intervenuti e giunti a definizione.

Con nota prot. N. 13669 del 21.04.20120 il Servizio Avvocatura ha trasmesso una specifica con la quale ha precisato che, in considerazione del fatto che la determinazione del fondo viene effettuato in corso d'anno, si rende necessario prevedere una somma per la corresponsione dei compensi professionali a favore del legale dell'Ente pari al trattamento economico del legale, in base a quanto previsto dallo stesso art. 9 della citata legge n. 114/2014.

Con varie note, il Responsabile del Servizio Gare e contratti titolare di posizione organizzativa ha trasmesso il report delle attività avviate, con indicazione del provvedimento con il quale sono stati previsti gli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. A riguardo, si precisa che il fondo delle risorse decentrate è stato integrato di un importo di € 62.680,58 e di un importo di € 5.600,00 correlato agli incentivi spettanti al funzionario nell'ambito delle attività svolte per la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina. Tali somme saranno erogate ai dipendenti per le attività svolte sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 219 del 27.07.2017 adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113 con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa con l'accordo sottoscritto il 04.04.2017.

Si precisa che le risorse di cui ai punti precedenti saranno rese disponibili solo a seguito verifica in ordine alla effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati, in base ai quali viene realizzato l'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate, in quanto si tratta di compensi che si autoalimentano. La costituzione dei predetti fondi prevede anche gli oneri riflessi a carico dell'ente, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con delibera n. 16/2009.

In riferimento all'applicazione dell'art. 67, comma 3 – lettera e), e dell'art. 68, comma 1 – ultimo periodo, del CCNL 21.05.2018, la costituzione del fondo anno 2020 può essere integrata con le somme non utilizzate nell'anno precedente sia con riferimento al fondo per il lavoro straordinario, sia per il fondo delle risorse decentrate. Tale importo, sulla scorta delle risultanze agli atti dell'Ufficio Personale, è quantificabile in euro 9.160,54 per quanto attiene alle economie del fondo dello straordinario e in euro 18.300,81 per quanto riguarda le economie del fondo delle risorse decentrate anno 2019.

Si precisa che tali somme non incidono sull'operatività della disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, in quanto le stesse devono essere considerate risorse neutre e, quindi, non soggette a riduzione, come precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato con le indicazioni fornite con la circolare n. 16 del 02.05.2012 per la corretta applicazione della disciplina vincolistica di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, che per analogia alla vigente normativa, si ritengono ancora valide.

Sul punto, si rileva che l'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018 ha disposto che le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Per quanto attiene alla disciplina prevista dall'art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018, l'Ente annualmente verifica la possibilità di incrementare il fondo di una percentuale fino ad un massimo del 1,2% del monte salari dell'anno 1997 per l'integrazione delle risorse economiche nel fondo delle risorse decentrate variabili, da destinare al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità previsti nel PEG e/o nel PDO o strumento similare.

In applicazione della disciplina prevista dall'art. 67, comma 5 – lettera b), del citato CCNL, prevede che gli

enti possono procedere all'integrazione del fondo delle risorse variabili per il finanziamento delle prestazioni lavorative correlate all'implementazione dei servizi e per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.

Atteso che tale incremento per essere allocato nel fondo delle risorse decentrate deve essere deliberato annualmente da parte dell'ente e in considerazione del fatto che spetta all'organo politico di governo la determinazione della parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, si richiede la formulazione di un atto di indirizzo per la costituzione definitiva del fondo in oggetto.

In base a quanto innanzi illustrato, il Servizio Risorse Umane ha elaborato la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, applicando le stesse regole utilizzate nell'anno 2016, al fine di avere dati omogenei nella fase di verifica in ordine al rispetto del dettato legislativo. In sintesi il fondo risulta così costituito:

RIFERIMENTI	Fondo Anno 2016	Fondo Anno 2020
Fondo Risorse Stabili	€ 597.845,81	€ 667.062,27
Fondo Risorse Variabili	€ 297.778,61	€ 138.331,22
Fondo lavoro straordinario	€ 88.159,20	€ 70.527,36
Fondo destinato all'Area delle posizioni organizzative	€ 135.800,00	€ 135.800,00
TOTALE	€ 1.119.583,62	€ 1.170.715,68
Voci da escludere non soggette a riduzione	€ 187.873,17	€ 158.994,84
Fondo da considerare per il rispetto del tetto anno 2016	€ 931.710,45	€ 852.726,01

Come si evince dai prospetti sopra riportati, l'Ente ha la facoltà di integrare il fondo per l'anno 2020 in misura pari ad una percentuale non superiore al 1,2% del monte salari dell'anno 1997 ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21.05.2018, nonché eventuali risorse variabili ai sensi del comma 5 –lettera b) del medesimo art. 67 e, comunque, fino ad un importo massimo non superiore ad € 78.984,44, al fine di garantire il non superamento del tetto fissato nell'anno 2016.

Per quanto attiene all'incremento delle risorse nel fondo per la CDI previsto dalle citate disposizioni, si evidenzia che tale incremento, fermo restando l'obiettivo stabilito dalla clausola contrattuale di legare gli aumenti delle risorse variabili ad effettivi incrementi di tipo quantitativo e qualitativo dei servizi istituzionali, è condizionato al rispetto dei vincoli di spesa e degli equilibri di bilancio dell'Ente ai sensi del comma 6 del medesimo art. 67.

In particolare, possono avvalersi della facoltà di incrementare le risorse variabili solo le amministrazioni

che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, e sempre nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, oltre che nel rispetto della propria capacità di spesa.

Con l'occasione si evidenzia che questo Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2019, oggi pareggio di bilancio come introdotto dall'art. 1, comma 710, legge 28 dicembre 2015, n. 208, che non versa né in situazione di deficit strutturale né di dissesto finanziario e che risultano rispettati i vincoli imposti dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto la spesa del personale prevista nel bilancio di previsione per l'anno 2020, risulta ampiamente inferiore alla spesa media calcolata sul triennio 2011/2013.

Per completezza, si rappresenta che con l'emanazione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il legislatore è intervenuto di nuovo sulle materie che ci occupano con riferimento ai limiti di spesa del trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. Infatti, il comma 2 dell'art. 33 del citato decreto, nell'introdurre una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali, prevede che il fondo delle risorse decentrate è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite per dipendente, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Con il DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, si rileva che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Dalla documentazione presente gli atti degli uffici competenti nella gestione delle risorse umane, si rileva che il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018 risulta pari a n. 130 dipendenti, comprensivo del personale titolare di posizione organizzativa.

Atteso che alla data del 1° Gennaio 2020 il numero dei dipendenti in servizio risulta determinato in n. 117 unità, comprensivo del personale titolare di posizione organizzativa, si ritiene di confermare il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto, in base alla disciplina contenuta nel predetto DPCM del 17 marzo 2020, non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.

In base a quanto innanzi illustrato, il Servizio Risorse Umane ha elaborato la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, che si allega alla presente con la lettera "A", applicando le stesse regole utilizzate nell'anno 2016, al fine di avere dati omogenei nella fase di verifica in ordine al rispetto del dettato legislativo.

Con la Circolare n. 19 del 27.04.2017, la Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso le istruzioni per la redazione del Conto annuale del personale relativo al 2016, con la quale è stato precisato che tra le novità più importanti della rilevazione riguardante il "Monitoraggio della contrattazione integrativa",



bisogna considerare l'inserimento di una nuova scheda denominata "Specifiche informazioni sulla Contrattazione Integrativa (SICI)", con la quale viene richiesta la data di certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della costituzione del fondo dell'anno di riferimento ex art. 40bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

In conseguenza di quanto sopra, si rappresenta la necessità di acquisire la certificazione specifica del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla copertura finanziaria nel bilancio di previsione della spesa prevista, come richiesto dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

Tutto ciò premesso, si invia per i provvedimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE
Dott. Donato Sarno



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa. Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020 ex art. 8 del CCNL 21.05.2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 16/10/2020

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

DOTT. DONATO SARNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Costituzione fondo per la contrattazione decentrata integrativa. Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020 ex art. 8 del CCNL 21.05.2018.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 05/11/2020

IL DIRIGENTE AD INTERIM

DOTT.SSA ELENA INSERRA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 17/11/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 17/11/2020

Il Segretario Generale

Dott.ssa Elena Inserra

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO _____